



Querelle tormentata sulla tassazione doganale

Con la sentenza 9 luglio 2018, n. 3151, la Commissione lombarda ha ribadito il proprio indirizzo, secondo cui le royalties sono escluse dalla tassazione doganale

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aggiunge un nuovo capitolo (certamente non l'ultimo) alla tormentata querelle sulla tassazione doganale dei diritti di licenza del marchio.

Con la sentenza 9 luglio 2018, n. 3151, la Commissione lombarda ha ribadito il proprio indirizzo, secondo cui le royalties sono escluse dalla tassazione doganale se il produttore della merce è un soggetto terzo indipenden-

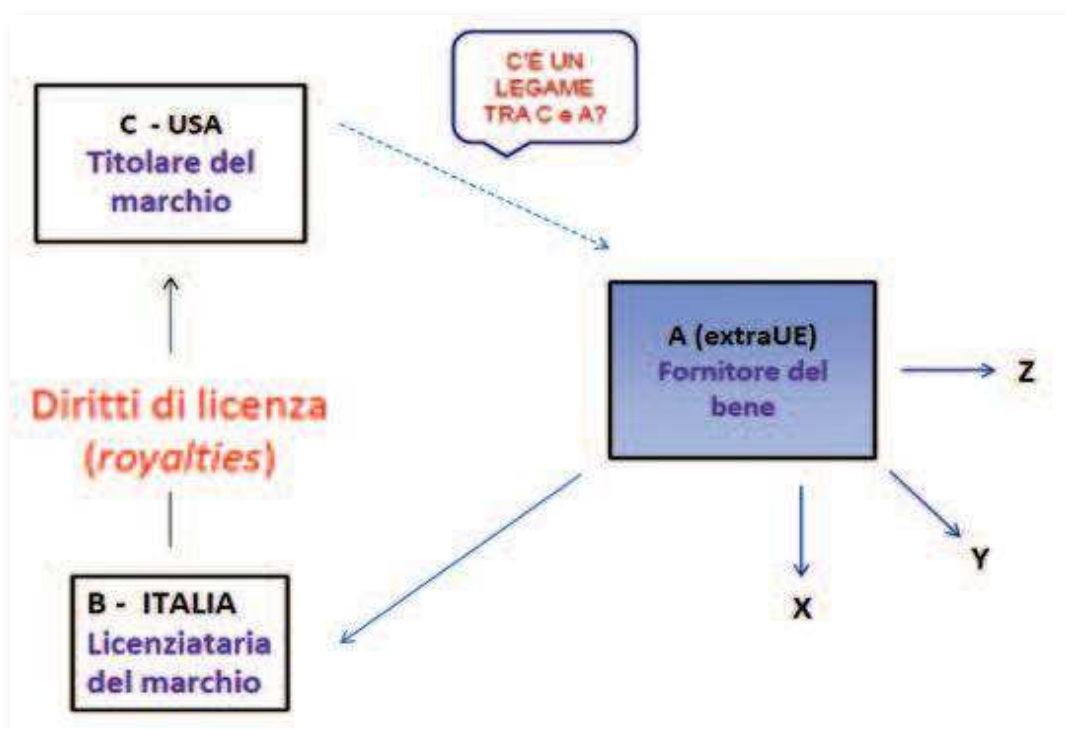
te, estraneo al contratto concluso tra licenziante e licenziatario.

Com'è noto, il tema relativo all'inclusione delle royalties nel valore doganale dei beni importati rappresenta un argomento molto dibattuto che è stato affrontato soltanto di recente dalla Corte di Cassazione¹⁾.

La pronuncia in esame trae origine da una situazione analoga a quella oggetto delle sentenze della Suprema Corte, caratterizzata da uno "scenario

a tre parti", in cui i produttori sono società terze, autonome e indipendenti rispetto alla licenziante e, di conseguenza, i diritti di licenza sono dovuti a un soggetto diverso dal produttore estero.

Nel caso di specie, nell'accordo concluso tra la licenziante e la licenziataria, risultava, altresì, la presenza di un agente agli acquisti, avente il compito di selezionare i produttori extraeuropei.



1) Cass., sez. V, 6 giugno 2018, nn. 14546, 14547, 14548; Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473.

Al fine di stabilire se il corrispettivo dovuto alla titolare del marchio per le royalties contribuisce alla formazione del valore in dogana è necessario definire la natura giuridica del rapporto che intercorre tra la licenziante e il produttore terzo⁽²⁾.

E invero, ai fini della tassazione doganale delle royalties, assume rilevanza l'eventuale controllo sul produttore esercitato dalla licenziante, che può dirsi sussistente soltanto quando la stessa sia in

grado di esercitare un "potere di costrizione o di orientamento"⁽³⁾ per la scelta di un determinato produttore o fornitore.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, si è soffermata sulla valutazione di tale aspetto e ha escluso la sussistenza di un potere di orientamento del licenziante sul produttore terzo.

Va detto, in proposito, che l'accertamento della situazione concreta e del reale contenuto dei

poteri del licenziante attiene a profili di merito, come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Healthcare⁽⁴⁾.

Al riguardo, i giudici di merito hanno rilevato che l'unico controllo che emerge è un controllo di qualità, che va tenuto distinto dal controllo sul fornitore rilevante ai fini della tassabilità delle royalties.

A tal proposito, la Commissione europea⁽⁵⁾ ha individuato alcune situazioni tipo che possono indi-

2) Per un approfondimento sui presupposti di tassazione doganale delle royalties, ci si permette di rinviare a SARA ARMELLA, Corte di Cassazione Royalties in dogana, in *Il Doganalista*, 3, 2018, 19.

3) Alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina previgente e dunque l'all. 23 alle Disposizioni di attuazione del codice doganale (Reg. (CE), 2 luglio 1993, n. 2454, di seguito d.a.c.).

4) Corte di giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, pp. 60 e 69.

5) Commento n. 11 del documento TAXUD 800/2002, alle Sezioni 2 e 3.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

Sede: 41012 CARPI - via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 - Fax 059 657 044 - Email: info@assocad.it

care la sussistenza di un controllo rilevante ai fini doganali: se, ad esempio, il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente, se esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore, se il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti, se il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre.

Si tratta, in particolare, di forme di ingerenza del licenziante nell'attività svolta dal fornitore della merce importata che, se sussistenti congiuntamente, possono giustificare la daziabilità delle royalties.

E invero, il controllo rilevante ai fini doganali è il controllo sul produttore e non il controllo sulla qualità della produzione, che rientra nella normale prassi commerciale, per garantire la tutela del marchio concesso in licenza.

Per tutelare il valore del marchio accade che il licenziante verifichi la conformità dei prodotti realizzati da soggetti terzi o subordini la fabbricazione dei prodotti alla preventiva approvazione dei campioni, con il solo scopo di assicurare la rispondenza dei prodotti licenziati agli standard, anche estetici, propri dei marchi, a tutela della coerenza dello stile e della riproduzione di questi ultimi.

Tali attività, tuttavia, non integrano una forma di controllo sul produttore, essendo riconducibili

a meri "controlli sulla qualità della produzione".

Per le medesime ragioni, la presenza di codici di condotta o deontologici per i produttori non integra un "controllo sul produttore", poiché anche le imprese terze che partecipano alla filiera produttiva sono tenute a rispettare e garantire gli standard previsti da Organizzazioni e Agenzie internazionali come l'ILLO, al fine di tutelare il marchio da perdite di immagine connesse alla pericolosità del prodotto, alla nocività ambientale o a modalità socialmente riprovevoli di produzione.

Nel caso in esame, dopo aver attentamente valutato la fattispecie concreta, la Commissione lombarda ha escluso che sussistesse un legame rilevante tra licenziante e produttori esteri.

Al riguardo, hanno assunto particolare importanza le prove fornite dalla Società, con le quali è stato dimostrato, ad esempio, che il produttore estero non aveva alcun obbligo di produrre esclusivamente per la licenziante dal momento che la stessa operava come fornitrice di ben 67 Società e che soltanto una mini percentuale della produzione era rivolta alla titolare del marchio.

Nel caso di specie, la Dogana aveva ritenuto sussistente il controllo sulla base del fatto che l'agente agli acquisti era controllato al 100% dalla licenziante.

La Società ha, invece, provato l'assenza di qualsivoglia controllo

da parte della licenziante sui produttori della merce, dimostrando che l'agente agli acquisti forniva soltanto un'assistenza logistica e si limitava a indicare i fornitori alla licenziataria.

La sentenza in commento attribuisce rilievo a una serie di indici, diversi da quelli assunti dalla Suprema Corte in vicende analoghe alla presente⁽⁶⁾.

E invero, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza di codici etici volti al rispetto di standard lavorativi e ambientali non può, da sola, dar vita a un controllo rilevante, se non vi è un effettivo potere di orientamento sul produttore della merce.

I giudici di legittimità hanno, tuttavia, posto l'accento sulla circostanza che l'agente agli acquisti fosse controllato al 100% dalla licenziante e che l'intermediario avesse concluso un vero e proprio accordo di fabbricazione con il produttore estero della merce, accordo considerato espressione di un'effettiva ingerenza della licenziante sul fornitore.

Le pronunce della Corte di Cassazione che hanno rinviato al giudice di merito e la sentenza in esame confermano che il tema non si presta a generalizzazioni e che deve essere svolta un'attenta valutazione, caso per caso, circa la ricorrenza degli indici di "controllo" nelle relazioni intercorrenti tra le parti dei due schemi negoziali.

Sara Armella

6) Cass., sez. V, 6 giugno 2018, nn. 14546, 14547, 14548; Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473.